

INFORMATIVA BEVANDE ALCOLICHE

CPIA 1

Rischi Organizzativi

SOTTOSEZIONE: Consumo di superalcolici



Il D.Lgs 81/08 prevede che il medico competente effettui controlli di alcoemia sugli addetti alle **attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per le quali vige il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche**, così individuate dal Provvedimento 16 marzo 2006:

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI:

1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici;
- b) conduzione di generatori di vapore;
- c) attività di fochino;
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- e) vendita di fitosanitari;
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
- g) manutenzione degli ascensori;

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 (LAVORI IN TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, etc...) del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;

n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;

9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Il medico competente o il medico dell'ASL potranno effettuare tali controlli a sorpresa con un apparecchio apposito, definito etilometro (quello utilizzato dalla Polizia stradale); la positività al test prevede l'immediata applicazione delle sanzioni previste dalla legge (*in caso di controlli effettuati dalle ASL*)/contratto (*in caso di controlli effettuati dal medico competente*) - **si rammenta che la legge non prevede un valore limite tollerabile, come d'altra parte previsto nel codice della Strada: 0,5 g/litro, ma è sufficiente quindi la positività al test, anche a valori inferiori a 0,5 g/litro!**

Si riporta il comma 1, art. 15 della Legge n. 125-2001:

"Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.....omissis..... e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"

Si rammenta, inoltre, che l'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 recita che, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento legislativo nazionale, la sorveglianza sanitaria può essere finalizzata a verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope stupefacenti.

Qualora il divieto non venisse osservato (come evidenziato a seguito di positività ai test), verrà applicato l'articolo relativo ai provvedimenti disciplinari del CCNL.

Vi rammentiamo che la positività all'alcool test potrebbe essere conseguente ad eccessi di assunzione alcolici della sera prima, ma l'etilometro evidenzia il tasso di alcool senza dare indicazioni sull'orario di assunzione della bevanda alcolica; pertanto in caso di positività all'alcool test si applica sempre la sanzione!!



Come ormai largamente diffuso dagli organi di stampa, l'assunzione di alcool è una delle cause più frequenti di incidente su guida veicoli in quanto inibisce REALMENTE la capacità di autocontrollo, la reattività agli stimoli anche in caso di assunzione di piccole quantità (come indicato nelle pagine successive).

Non è necessario "sbronzarsi" per risultare positivi; sono sufficienti anche piccole assunzioni.

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE L'ASSUNZIONE DI ALCOOL E LA POSITIVITÀ AI TEST PUÒ COMPORTARE, OLTRE A SERI RISCHI PER LA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITÀ, ANCHE LA PERDITA DEL POSTO DI LAVORO, VI PREGHIAMO DI LEGGERE CON MOLTA CURA QUESTE ISTRUZIONI E DI TENERNE CONTO QUOTIDIANAMENTE.



non seguite questo consiglio!!

Si riporta l'art. 15 Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati"

Art. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (ora abrogato dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs 81/08), ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.



ALCOOL E GUIDA ...da sito ACI..



Effetti oggettivi dell'alcool

Gli effetti negativi dell'alcol sulla guida sono ben noti. Esso agisce su diverse funzioni cerebrali (percezione, attenzione, elaborazione, valutazione ecc.), con effetti diversi e strettamente correlati alla quantità di alcol presente nel sangue, cioè al tasso alcolemico.


Il tasso alcolemico si misura in grammi di alcol per litro di sangue; un tasso alcolemico di 1g/litro indica quindi che in ogni litro di sangue del soggetto è presente 1 grammo di alcol puro; lo stesso tasso alcolemico può venire espresso anche nella forma 10/oo (uno per mille) oppure 0,1 %.

I primi effetti negativi si cominciano a riscontrare già con valori di 0,2 g/litro, ad esempio nella capacità di suddividere l'attenzione tra due o più fonti di informazioni e nell'interazione con la stanchezza; con un tasso di 0,5 g/litro cominciano ad essere compromessi il campo visivo laterale, i tempi di reazione, la resistenza all'abbagliamento, il coordinamento psicomotorio. Con un tasso di 0,8 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e viene compromessa anche la capacità di valutazione delle distanze, l'attenzione cala in modo notevole, diminuisce la sensibilità alla luce rossa. Ad un tasso di 1 - 1,2 g/litro i sintomi precedenti si aggravano e compare l'euforia, la visione laterale è fortemente compromessa, come pure la percezione delle distanze e della velocità di movimento degli oggetti. A tassi tra 1,5 e 2 g/litro tutti i sintomi precedenti sono in misura esagerata, con la completa sottovalutazione dei pericoli, lo scoordinamento dei movimenti (ad esempio si accelera invece di frenare), reazioni fortemente rallentate. Tutto questo si riflette sui rischi di incidente grave.

Ma come si raggiungono questi valori? In altre parole, quanto si può bere prima di raggiungere i valori sopra indicati e prima di risentire effetti negativi?

La risposta non è semplice, perché tutto dipende dal meccanismo di diffusione dell'alcol (dallo stomaco al sangue e quindi ai liquidi cellulari del cervello), dal contenuto di alcol delle bevande, dal modo in cui l'alcol viene bevuto, dal sesso e dall'età del soggetto, dalla sua abitudine a bere alcolici.

Il modo in cui l'alcol entra nel circolo sanguigno può essere rappresentato con questo schema.



Supponiamo che si tratti di un soggetto del peso di 70 kg il quale, a digiuno ed in breve tempo, beve due lattine di birra ad alta gradazione (7% in volume). Entro mezz'ora i circa 35g di alcol contenuti nella birra, assorbiti attraverso tubo digerente, stomaco ed intestino, trasportati in circolo dal sangue e diffondendosi nei liquidi cellulari, determinano il valore massimo di alcolemia. Nel caso illustrato viene raggiunto il valore di 0,7 g/litro: in ogni litro della "parte liquida" (all'interno delle cellule come pure nel sangue) del corpo del soggetto sono presenti 0,7 grammi di alcol. Tale valore rimane stabile per breve tempo (circa mezz'ora) al suo valore massimo, poi comincia lentamente a decrescere: l'alcol viene metabolizzato per la massima parte (circa il 90%) dal fegato, il resto viene emesso attraverso i polmoni ed i reni. Il ritmo di smaltimento del fegato è costante e l'alcol risulta completamente eliminato nell'arco di 7 ore. Se invece che a digiuno l'alcol viene assunto a stomaco pieno si allunga sia il tempo di salita al valore massimo che il tempo di permanenza in tale valore; in conclusione, si allunga il tempo totale di eliminazione.

C'è anche una grande differenza di comportamento tra le diverse bevande: l'alcol contenuto nella birra o nel vino viene assorbito più lentamente rispetto a quello di grappa o whisky; l'assorbimento dell'alcol è inoltre favorito dall'anidride carbonica dei vini frizzanti. In ogni caso, a parità di quantità di alcol ingerito nell'arco di un certo periodo di tempo sufficientemente breve, viene raggiunto sempre lo stesso valore massimo di alcolemia, qualunque sia la bevanda. I tempi di eliminazione sono poi molto influenzati dalla funzionalità del fegato: se "sofferente" essi possono allungarsi molto.

Se, in un certo arco di tempo (ad esempio durante e dopo un pasto) si ingeriscono quantità successive di alcol, ogni curva di assorbimento ed eliminazione si aggiunge e si sovrappone a quella precedente, determinando effetti cumulativi.

bevendo...	un uomo di 70 kg raggiunge un'alcolemia di...	una donna di 70 kg raggiunge un'alcolemia di...
1/4 di vino a 12°	0,5 g/litro	0,6 g/litro
1/2 litro di birra a 7°	0,6 g/litro	0,65 g/litro
100 cc di superalcolico 40°	0,6 g/litro	0,7 g/litro

Viene applicata la formula $0,0152 * gr * V/M * 0,70$ (0,60 per le femmine), dove gr è la gradazione alcolica della bevanda, V è il volume in cc della bevanda e M è la massa corporea del soggetto.

Attenzione: questi valori sono il risultato di un calcolo puramente aritmetico; occorre infatti tenere conto anche che esistono ...

Effetti soggettivi dell'alcool

Oltre ai valori dell'alcolemia massima, entra in gioco la diversa sensibilità delle persone a quei valori, e soprattutto alla velocità con la quale essi aumentano. Le alterazioni nelle funzioni psichiche e sensoriali, rilevanti per la guida, possono infatti innescarsi a valori diversi da quelli standard: ci sono persone che si ubriacano più facilmente di altre, e non sempre questa variabilità di reazioni dipende dall'abitudine o dall'assuefazione all'uso di alcolici; anzi spesso sono soggetti che abusano di alcol quelli che per primi e più intensamente ne subiscono gli effetti negativi.

Pertanto, visto che gli effetti negativi per la guida sono presenti anche con valori alcolemici bassi, vale la regola fondamentale (o bevi o guidi).

Tasso alcolemico e rischi di incidenti

Il rischio di incidente grave cresce in maniera paurosa all'aumento del tasso alcolemico: fatto pari ad 1 il rischio di quando si è sobri, cresce a 380 quando il tasso alcolemico è pari o superiore a 1,5 g/l: in pratica, l'incidente grave non è più solo molto probabile, ma addirittura quasi sicuro. Ma anche semplicemente con valori compresi tra 0,5 e 0,9 g/l il rischio è 11 volte superiore!

I falsi sistemi per diminuire il tasso alcolemico

Continuano a resistere alcune "leggende" riguardo alla possibilità di ritardare fino all'inverosimile l'assorbimento dell'alcol (cioè il momento in cui il tasso alcolemico raggiunge il valore massimo) o la stessa possibilità di raggiungere il valore massimo: mangiare patate, o cipolle, o liquirizia, oppure cibi grassi, oppure aggiungere zucchero alle bevande ecc. In realtà, come abbiamo visto, la diffusione dell'alcol nei liquidi corporei e la sua "distruzione" da parte del fegato obbediscono a meccanismi ben precisi, praticamente insensibili ad elusioni prive di fondamento se non addirittura dannose. C'è un solo rimedio per evitare i danni dell'alcol alla guida: non bere o bere in modo molto moderato, oppure bere alcolici a bassa gradazione, comunque, rispettare i "tempi di smaltimento" da parte del fegato.

Interazione tra alcol e farmaci o "sostanze" varie

Molti farmaci (in primo luogo tranquillanti ed ansiolitici, ma anche antidolorifici, alcuni antistaminici, perfino sciroppi per la tosse) interagiscono con l'alcol, potenziando reciprocamente gli effetti negativi, con notevoli disturbi a carico dell'attenzione e della percezione, ancor più rilevanti in una situazione di stanchezza, stress e mancanza di sonno. Leggete attentamente i foglietti illustrativi dei medicinali ed evitate di ingerire alcol se da essi risulta anche la minima possibilità di effetti cumulativi. Gli effetti cumulativi sono invece sicuri ed "automatici" con tutte le sostanze psicotrope voluttuarie (anfetamine, hashish, marijuana, eroina, sostanze di sintesi ecc.). I rischi sono ben noti a chi usa queste sostanze: insistere oltre sulle conseguenze devastanti di certi mix non è certamente necessario.

O BEVI O GUIDI!

L'alcol anche in quantità modeste è incompatibile con la guida. Se dovete guidare, evitate di bere alcolici. Bere e guidare non indica forza fisica, carattere, capacità di resistenza; indica solo presunzione sulle proprie capacità e scarso rispetto per chi viaggia con chi guida avendo bevuto o gli affida i propri beni. Se avete bevuto e dovete guidare, fatevi sostituire da altri alla guida. Gli effetti dell'alcol si fanno sentire anche dopo ore (vedi grafico in alto): tenetene conto se avete bevuto con abbondanza qualche ora prima di guidare.

Che cosa dice la legge?

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro. L'art. 186 del codice della strada prevede che, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a quel valore, la pena è l'arresto fino ad un mese e l'ammenda da 258 a 1.032 euro. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, che diventa da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno. L'accertamento viene condotto con un etilometro, misurando la quantità di alcol presente nell'aria espirata (correlato all'alcol presente nel sangue con un rapporto 1:2100 circa) ed effettuando due misurazioni successive, distanziate di 5 minuti. L'etilometro è dotato di stampante che registra i risultati. Non è neanche necessaria la misurazione con l'etilometro quando il soggetto presenta segni così evidenti di ebbrezza da renderla inutile; in tal caso, il giudice davanti al quale sarà condotta la causa penale valuterà le prove fornite dagli accertatori.